

OGGETTO: ARTT. 166, COMMI 1 E 2 QUATER E 176 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E VARIAZIONE ALL'ATTO DI INDIRIZZO GESTIONE 2017/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Richiamata la Legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della Legge Provinciale di Contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’Ordinamento Provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42), che in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto Speciale e per coordinare l’Ordinamento Contabile dei Comuni con l’Ordinamento Finanziario Provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge Regionale 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli Enti Locali Trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

Premesso che la stessa L.P. n. 18/2005, all’art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti Locali.

Rilevato che il comma 1, dell’art. 54 della Legge Provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 267 del 2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’Ordinamento Regionale o Provinciale”.

Richiamato l’art. 11 de D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 01 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 di data 12 aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2018-2019 e viste le s.m. e i.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l’atto programmatico di indirizzo per l’anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L

Visto il Decreto n. 1 di data 12 maggio 2017 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 166, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. è iscritto nel bilancio di previsione nella missione “fondi e accantonamenti” all’interno del programma “fondo di riserva”, un fondo di riserva non inferiore alla 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Visto l’art. 9, comma 2 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m. e i., il quale stabilisce che il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Visto l’art. 9, comma 3 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m. e i., il quale stabilisce che i prelevamenti al fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Evidenziato che il fondo di riserva inizialmente stanziato nell’esercizio 2017 risulta pari ad Euro 38.681,00 previsti nel capitolo 2705 - FONDO DI RISERVA, nel rispetto della normativa sui limiti relativi allo stanziamento iniziale del fondo di riserva. Preso atto che si rende necessario adeguare lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa come meglio specificato nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visto inoltre l’art. 176 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., il quale stabilisce che i prelevamenti al fondo di riserva di cassa sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 166, comma 2 quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m., erroneamente non è stato iscritto nel bilancio di previsione nella missione “fondi e accantonamenti” all’interno del programma “fondo di riserva”, un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo ma la previsione di cassa è stata prevista sul capitolo del fondo di riserva. Ritenuto in questa sede di regolarizzare il fondo di riserva di cassa con storno dello stanziamento di Euro 38.681,00 dal cap. 2705 al neo costituito cap. 2706.

Atteso che è possibile far fronte alle maggiori esigenze finanziarie pari ad Euro 13.200.00 di cui sopra mediante prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa, utilizzabili nei casi si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni delle voci di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Ritenuto pertanto opportuno, stante quanto premesso nei paragrafi precedenti, provvedere all'integrazione delle missioni/programmi così come riportato negli allegati prospetti.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui sopra ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m. e i..

Preso atto che lo stesso art. 175, al comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., prevede che le variazioni al PEG/atti di indirizzo sono di competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio.

Dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità Nazionale 2017).

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l'urgenza di adeguare lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa come meglio specificato nei prospetti allegati.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., nonché dell'art. 166, comma 1 e comma 2-quater e 176 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Vista la Legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della Legge Provinciale di Contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento Provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42)".

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Visto l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità Nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali a partire dall'esercizio 2017.

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 27 dd 22/10/2014 e successive modifiche approvate con delibera nr. 6 dd 17.03.2016;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 2 dd 07.02.2001 e modificato con delibera del Consiglio nr. 5 dd 22.03.2010;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 166, comma 1 e 2 quater e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per la somma di Euro 13.200,00 da stornarsi sugli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese indicate nei prospetti Allegato n. 1 e Allegato n. 2, che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del fondo di riserva ammonta ad Euro 25.481,00 e del fondo di riserva di cassa ad Euro 25.481,00 .
3. Di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione.

4. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. unitamente al prospetto Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011 (Allegato n. 3 che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione).
5. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed aggiornano l'atto di indirizzo approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 29 di data 12 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni.
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.